



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ANZIO**

ORDINANZA N. 15/2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIABILITA'
E CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI ANZIO**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio:

- VISTA** la propria ordinanza n. 55/2009 in data 30.4.2009, che approva e rende esecutivo il "Regolamento per la disciplina della circolazione dei motocicli, degli autoveicoli, degli autocarri e dei pedoni e per l'accesso a bordo delle navi nell'ambito portuale di Anzio";
- RAVVISATA** la necessità di procedere ad una revisione della predetta ordinanza, in ragione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale, rivista e modificata a seguito degli ultimi lavori di messa in sicurezza delle aree portuali, terminati nel mese di agosto 2012, nonché ad un rinnovo delle credenziali di accesso all'area medesima;
- CONSIDERATO** che l'ambito portuale di Anzio è divenuto, nel corso degli anni, un vero e proprio "polmone" per la circolazione veicolare della città di Anzio, in considerazione della notevole affluenza turistica riscontrabile durante il periodo estivo, nonché della vicinanza con il centro civico, di cui costituisce, dal punto di vista geografico e storico, il naturale prolungamento;
- CONSIDERATO** che l'ambito portuale di Anzio è parzialmente asservito da un impianto fisso antincendio ed, in particolare, il molo Pamphili ne risulta completamente sprovvisto;
- VISTI** gli esiti della riunione svoltasi in data 3.12.2013 con la Civica Amministrazione ed il Comando di Polizia Locale della Città di Anzio;
- VISTA** la nota prot. n. J-808 in data 31 gennaio 1995 dell'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, contenente un parere relativo alle problematiche inerenti la disciplina della circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTE** le circolari dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - prot. nn. 04670 in data 1.2.1995; n. 520951 in data 24.2.1995; n. 5201696 in data 14.4.1995 e n. 030524 in data 13.7.1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;
- VISTO** il D.M. 20.11.1975 e la Circolare n. 5208179 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, a titolo: "Rilascio tessere di libero accesso nei porti nazionali";
- VISTA** la circolare n. 5200102 in data 7.1.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, riguardante le aree interne aperte al pubblico, per la circolazione stradale in ambito portuale;
- VISTA** la circolare n. 82/077915 del 1.12.2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a titolo: "Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale", che ribadisce, come affermato dalla sentenza n.

156/1999 della Corte Costituzionale, che "la natura demaniale del bene non può essere attributiva degli oneri di responsabilità per la custodia";

- VISTA** la Legge n.104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 (in particolare gli artt. 6 - comma 7 - e 58) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Legge n. 690/1940, che attribuisce la direzione dei soccorsi ed il coordinamento delle risorse disponibili dei servizi antincendio in ambito portuale al Comandante del Porto;
- VISTO** il parere nr. 618/92 in data 13 luglio 1994 del Consiglio di Stato, che si è pronunciato in merito alla questione della ripartizione di competenze tra il Comandante del Porto ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- RAVVISATA** la necessità, di aggiornare il vigente "*Regolamento per la circolazione dei motocicli, degli autoveicoli, degli autocarri e dei pedoni e per l'accesso a bordo delle navi nell'ambito portuale di Anzio*", soprattutto per la parte relativa al rilascio dei permessi di accesso in porto, nonché di dover provvedere allo stesso tempo ad una ricognizione dei permessi a suo tempo rilasciati, al fine di disporre di una situazione aggiornata dei mezzi e degli aventi diritto all'accesso in porto, al fine di poter proficuamente intervenire in caso di situazioni di emergenza che richiedano una pronta rintracciabilità dei proprietari/utilizzatori dei mezzi presenti in porto;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327, del 30.03.1942, l'art. 59 del relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.52 n. 328;

ORDINA

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "*Regolamento per la disciplina della viabilità e circolazione nel porto di Anzio*".

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nell'annesso regolamento.

Anzio, 3.3.2014

(*) IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Luigi VINCENTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio in data 3.3.2014

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ANZIO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIABILITA'
E CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI ANZIO**
(*approvato e reso esecutivo con ordinanza n. 15/2014 in data 3.3.2014*)

• **CAPO I – PREMESSA – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni regolano la circolazione dei motocicli, degli autoveicoli, degli autocarri e dei pedoni, nonché l'accesso a bordo delle navi nell'ambito portuale di Anzio, che viene all'uopo così suddiviso e delineato:

Zona A:
(DISCIPLINATA CON
ORDINANZA DELL'A.M.)

zona portuale di tipo "commerciale" (individuata in giallo nell'allegato stralcio planimetrico) che si estende **dalla testata del Molo Innocenziano fino al varco delimitato dalle sbarre antistanti l'edificio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio**, destinata all'accosto delle navi in banchina e più generalmente a tutte le operazioni inerenti le attività portuali mercantili, ove è consentito l'accesso e l'eventuale sosta ai soli veicoli muniti di specifico contrassegno ed a quelli eventualmente in attesa del successivo imbarco sulle Navi passeggeri di tipo RO-RO. All'interno della medesima zona portuale insistono stalli di parcheggio riservati ai possessori del permesso di accesso alla "Zona A", stalli di parcheggio riservati all'Autorità Marittima, n. 1 stallo di parcheggio riservato ai mezzi di emergenza (118) e n. 2 stalli di parcheggio riservati ai portatori di handicap, come individuati dall'esistente segnaletica orizzontale e verticale;

Zona B:
(ANNESSE ALLA
VIABILITA' URBANA
DISCIPLINATA CON
ORDINANZA DELLA
CIVICA
AMMINISTRAZIONE.)

zona portuale compresa dal **Piazzale Marinai d'Italia** (ove insiste un parcheggio pubblico a pagamento in concessione alla Civica Amministrazione e stalli di parcheggio riservati ai possessori del permesso di accesso alla "Zona A" lungo il lato esterno dei palazzi), **via Antartide** (ove insistono stalli di parcheggio riservati ai possessori del permesso di accesso alla "Zona A" lungo il lato esterno dei palazzi), il **P.le S. Antonio** (ove sul lato adiacente la recinzione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio insistono stalli di parcheggio riservati a Taxi ed NCC) e dal medesimo lungo **via Porto Neroniano**, la **Riviera Zanardelli**, nonché tutte le traverse che dall'intersezione con la stessa raggiungono lo specchio acqueo portuale ed il **molo Pamphili**, fino all'altezza di una catena con paletti ivi posizionata (individuata in blu nell'allegato stralcio planimetrico);

Zona C:
(DISCIPLINATA CON
ORDINANZA
DELL'A.M.)

zona portuale che comprende il **molo Pamphili**, dalla catena con paletti ivi posizionata fino alla testata del medesimo molo (individuata in verde nell'allegato stralcio planimetrico).

All'ingresso della "Zona A" (zona commerciale), come meglio individuata nell'allegata planimetria, è presente un pannello informativo riportante le seguenti indicazioni:

- a) Segnale stradale di divieto di accesso – "ECCEPPO AUTORIZZATI" – su tutta l'area;
- b) Segnale stradale di divieto di sosta (con rimozione coatta) - sul ciglio banchina e fuori dagli stalli;
- c) Segnale stradale di divieto di sorpasso – su tutta l'area;
- d) Segnale stradale di divieto di superamento del limite massimo di 30 km/h di velocità – su tutta l'area;
- e) Segnale stradale di pericolo dossi – su tutta l'area;
- f) Segnale stradale di pericolo caduta in mare per banchine non protette (veicoli e pedoni) - su tutta l'area;
- g) Segnale di divieto di pesca – su tutta l'area;
- h) Segnale di divieto di balneazione – su tutta l'area;
- i) Pannello informativo "area videosorvegliata".

CAPO II – NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE ZONE –

Articolo 1 – Circolazione, sosta e fermata dei veicoli

La circolazione, la sosta e la fermata dei veicoli in tutto l'ambito portuale è regolata dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente contemplato, si applicano le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Le aree portuali di Anzio, seppure strettamente inserite nel contesto cittadino, sono da considerarsi prevalentemente adibite ad aree di lavoro e, pertanto, chiunque ed a qualunque titolo vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare. Ciò atteso anche il fatto che il porto stesso e le relative banchine, non sono tutte recintate e protette e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso (tranne ove esplicitamente indicato tramite apposita segnaletica monitoria o con apprestamenti dissuasivi – *cd. "New jersey"* - dell'accesso in quanto aree prevalentemente utilizzate a scopi operativi).

Inoltre, le aree delle scogliere (molo di sopraflutto e sottoflutto) sono, comunque, da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse, nonché per le possibili insidie che possono essere generate dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti ed altro); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla normativa vigente, lo fa a proprio rischio e pericolo.

In virtù di quanto previsto al precedenti commi, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli/motocarri/motocicli/cicli e/o alle cose in essi depositate, durante il transito/sosta/fermata in area portuale, restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona, non riconducibili a responsabilità diretta di terzi, occorsi ai pedoni durante la permanenza nell'area portuale.

Articolo 2 – Divieti per i veicoli

In ambito portuale è vietato a tutti i veicoli di:

1. superare la velocità di 30 km orari;
2. sostare al di fuori degli spazi contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale;
3. effettuare manovre di sorpasso;

4. fermarsi e sostare nei passaggi obbligati ed in tutti i punti che possano costituire intralcio e pericolo per le operazioni portuali e per la viabilità portuale;
5. fermarsi e sostare in prossimità delle prese d'acqua antincendio;
6. transitare, fermarsi e sostare nelle vicinanze dei cavi di ormeggio;
7. transitare, fermarsi e sostare a meno di due metri dal ciglio banchina oltre la linea gialla;
8. transitare, fermarsi e sostare nel raggio di azione dei mezzi meccanici in movimento, a cui dovrà essere sempre data precedenza nei loro spostamenti.

Qualora i veicoli presenti creino grave intralcio e/o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali e/o al movimento di altri veicoli, potranno essere forzatamente rimossi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 159 del codice della strada, con spese a carico dei trasgressori e trasferiti, a cura di apposita ditta all'uopo incaricata, in luoghi indicati dalla stessa ditta che opera la rimozione.

Articolo 3 – Divieto per i pedoni.

I pedoni sono tenuti a regolare la propria andatura in funzione del manto stradale, della visibilità, delle condizioni meteorologiche e di ogni altra esigenza di sicurezza, rispettando l'apposita segnaletica orizzontale e verticale, prestando la massima attenzione a:

- particolare natura delle attività portuali (cantieri, movimentazione e trasporto di materiali, anche con uso di gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento);
- manto stradale eventualmente interessato da "pericoli" non segnalati (asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica in caso di guasti);
- mancanza di idonea recinzione o barriere d'interdizione o protezione dall'accidentale caduta in acqua;
- circolazione di veicoli ed altri mezzi autorizzati.

Il transito pedonale è vietato:

- negli spazi assentiti in concessione demaniale a soggetti privati, salvo espressa autorizzazione di questi ultimi;
- nelle aree destinate alla cantieristica navale;
- nel raggio di azione di camion, gru, carrelli ed altri mezzi meccanici di sollevamento oppure all'interno o in prossimità, di cantieri di lavoro o di manutenzioni, di aree interdette;
- in prossimità delle cisterne che effettuano rifornimento di combustibili.

E' fatto inoltre divieto di oltrepassare ovvero salire sulle delimitazioni (cd. *New jersey*) poste a delimitazione del ciglio banchina. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto e da questi costantemente vigilati.

CAPO III – NORME PARTICOLARI PER CIASCUNA ZONA – ACCESSO DEI VEICOLI -

Articolo 4 – Accesso alla “Zona A” e “Zona C”

L'accesso, il transito e la sosta di ogni tipo di veicolo è vietato all'interno della “Zona A” (Zona Commerciale) e “Zona C” (molo Pamphili), ad eccezione degli autoveicoli/motocarri in possesso del permesso di accesso, di cui al successivo articolo 6.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, per contingenti necessità di sicurezza portuale, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, ed in particolare della Zona “A”, comprensivo del tratto di Piazzale St. Antonio, in occasione di eventuali operazioni commerciali e/o altre esigenze legate a qualsivoglia attività portuale in determinate fasce orarie, anche ai soggetti muniti di permesso di accesso.

Tutti i veicoli che intendono accedere in ambito portuale dovranno comunque essere muniti di idonea polizza assicurativa per R.C. in corso di validità ed in regola con gli obblighi di revisione.

Articolo 5 – Veicoli in attesa di imbarco

I veicoli destinati all'imbarco nel porto di Anzio, potranno accedere e fermarsi nella zona “A” per il solo tempo strettamente necessario a completare le operazioni di imbarco.

Tali veicoli dovranno essere adeguatamente ed ordinatamente incolonnati ed indirizzati all'imbarco a cura del personale incaricato da ciascuna Compagnia di navigazione operante, in ottemperanza alle concordate istruzioni pesanti di security (I.S.P.E.S.) per gli impianti portuali, garantendo il regolare ed ordinato svolgimento delle medesime operazioni di imbarco/sbarco.

Presso le banchine/aree portuali interessate da operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri e veicoli, la responsabilità dei sinistri inerenti persone e cose impegnate in tali operazioni è posta in capo del vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza, nei termini, modalità e limiti di cui all'art. 409 del codice della navigazione.

Articolo 6 – Rilascio Permessi di accesso

Per accedere alla “Zona A” ed alla “Zona C” i veicoli dovranno essere muniti di apposito **permesso di accesso**, rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio (mod. In allegato 2 e 3), ovvero altra credenziale d'accesso in corso di validità riconosciuta legittima.

Ai fini del rilascio del suddetto permesso d'accesso, gli interessati dovranno presentare apposita istanza (compilata su modello in allegato 1) corredata dagli allegati previsti nel modulo di domanda medesimo, la quale, ai sensi del D.P.R. 641/1972 e del Decreto Legge del 31.01.2005 n. 7 dovrà essere in bollo. Sono esentati dall'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo tutti i soggetti indicati dalla normativa di riferimento.

L'istanza dovrà comprovare la proprietà del veicolo (ovvero l'utilizzo formalmente autorizzato dal proprietario), l'assolvimento degli obblighi assicurativi, di revisione ed i motivi da cui deriva la necessità di accedere nella “Zona A” e nella “Zona C” del porto di Anzio, avendo cura di specificare le fasce orarie per le quali è necessario l'accesso.

I titolari delle precedenti credenziali d'accesso - che si intenderanno scadute a decorrere dal 30^{esimo} giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento - potranno richiederne la conversione all'Autorità Marittima, previa restituzione delle stesse e presentazione di una nuova istanza (compilata su modello in allegato 1), allegando autocertificazione attestante la sussistenza dei motivi che ne avevano già legittimato il rilascio (allegato 4) ed una copia fotostatica del contrassegno assicurativo RC in corso di validità. L'ufficio Circondariale Marittimo si riserva all'uopo di esperire gli opportuni accertamenti d'ufficio al fine di verificare la veridicità di quanto autocertificato.

(tipologia dei permessi)

L'Autorità Marittima, valutata ciascuna necessità di accesso alle medesime zone, in relazione alle prioritarie esigenze di sicurezza e/o operatività portuale, provvederà al rilascio del relativo permesso a carattere "*permanente*" (conforme all'allegato 2), ovvero "*temporalmente limitato*" (conforme all'allegato 3).

Possono avanzare richiesta per l'accesso a carattere "*permanente*" le seguenti tipologie di operatori portuali:

1. ZONA "A"

- personale di bordo MM/PP e/o navi stanziali;
- dipendenti delle locali coop.ve di pesca, imprese/agenzie marittime/portuali, esercizi pubblici siti lungo via del porto Innocenziano;
- proprietari e/o residenti civiche abitazioni site lungo via del porto Innocenziano;
- affittuari civiche abitazioni site lungo via del porto Innocenziano (per la durata del contratto di locazione dell'immobile);
- particolari tipologie di utenti, le cui richieste saranno valutate, volta per volta dall'Autorità Marittima (permessi rilasciati ad insindacabile giudizio del Comandante del porto).

ZONA "C"

- concessionari e/o dipendenti delle attività presenti all'interno della medesima area.

Possono avanzare richiesta per l'accesso a carattere "*temporaneo*" le seguenti tipologie di operatori portuali:

1. ZONA "A"

- avventori locali coop.ve di pesca (permesso temporalmente limitato agli orari e nei giorni di apertura dell'asta);
- dipendenti delle ditte occasionalmente autorizzate ad eseguire lavori nell'ambito del Porto di Anzio (limitatamente ai periodi di lavoro);
- particolari tipologie di utenti, le cui richieste saranno valutate, volta per volta dall'Autorità Marittima (permessi rilasciati ad insindacabile giudizio del Comandante del porto).

ZONA "C"

- particolari tipologie di utenti, le cui richieste saranno valutate, volta per volta dall'Autorità Marittima (permessi rilasciati ad insindacabile giudizio del Comandante del porto).

I permessi di accesso all'area portuale di Anzio, devono essere esposti e ben visibili sul parabrezza per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'area medesima (la mancata esposizione dello stesso equivale al suo "non possesso").

(durata dei permessi)

I permessi di accesso all'interno del porto di Anzio, avranno la durata massima di 1 anno solare (a partire dalla data di rilascio, fino al 31 dicembre).

(istanze di rinnovo dei permessi)

Le istanze di rinnovo, a pena di rigetto dell'istanza, dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. L'Autorità Marittima, a suo insindacabile giudizio, potrà esaminare le istanze di rinnovo presentate successivamente a tale data qualora sussistano valide ragioni che abbiano reso oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine.

(restituzione del permesso)

Al venire meno delle ragioni che hanno giustificato il rilascio del permesso di accesso all'area portuale di Anzio, questo dovrà essere riconsegnato, dai rispettivi titolari, alla sezione tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

(Duplicazione dei permessi)

In caso di smarrimento del permesso l'interessato potrà richiederne il rilascio di uno nuovo presentando istanza, in carta semplice, con allegata denuncia di furto e/o smarrimento fatta presso l'Autorità competente.

In caso di deterioramento, potrà essere richiesto, con le modalità di cui al precedente comma 1, il rilascio di un nuovo titolo di accesso, previa restituzione di quello deteriorato.

(Rilascio permessi provvisori)

Ad insindacabile giudizio del Comandante del Porto, in relazione a particolari esigenze, potranno essere rilasciati dei permessi provvisori.

In caso di manifestazioni in ambito portuale, l'organizzatore dell'evento potrà richiedere il rilascio dei permessi per l'accesso in porto per i veicoli di proprietà dei partecipanti all'evento. Tali permessi avranno la stessa validità dell'evento.

Articolo 7 - Deroghe

Fanno **ECCEZIONE** alle limitazioni della presente ordinanza, e quindi possono circolare e sostare, nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente, nella "Zona A" (anche negli eventuali periodo di attivazione della ZTL) e nella "Zona C" dell'ambito portuale di Anzio, le seguenti categorie di veicoli o di utenti:

- a. i mezzi militari, dei Corpi di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e di Pronto soccorso e/o intervento e quelli di servizio appartenenti ad Amministrazioni/Enti pubblici muniti dell'apposita carta di circolazione, o del

contrassegno speciale, in ragione del servizio istituzionale (anche temporaneo o eccezionale) cui sono adibiti;

- b. possessori di tessera di libero accesso ai porti nazionali;
- c. titolari di permessi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- d. gli autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata dei veicoli;
- e. veicoli utilizzati per il trasporto di “*diversamente abili*” identificabili dall’apposito contrassegno rilasciato dal comune di appartenenza da esporsi in modo ben visibile. La mancata esposizione/esposizione sarà considerata al pari della mancanza del permesso. La sosta dei veicoli di portatori di handicap è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale previste dal Codice della Strada;
- f. veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell’Ordine professionale;
- g. le autobotti per il rifornimento degli impianti fissi di carburante, che abbiano ottemperato all’obbligo di comunicazione dei dati previsti dal vigente regolamento del porto di Anzio.

Articolo 8 – Disposizioni particolari

L’accesso e la sosta dei veicoli per la movimentazione e l’imbarco del pescato e/o di forniture navali in genere e/o per interventi tecnici/manutenzioni a bordo delle unità ormeggiate alle banchine portuali è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni, curando di evitare intralci alla circolazione portuale.

Articolo 9 – Aree in concessione/consegna

L’accesso, il transito e la sosta nelle aree in concessione/consegna è regolata dalle clausole speciali degli atti di concessione/consegna, rilasciati a norma dell’art. 36 del Codice della Navigazione, ovvero di consegna ad Altre Amministrazioni dello Stato, ex art. 34 stesso Codice, in conformità alle disposizioni del codice della strada e delle presenti disposizioni.

E’ inoltre di competenza dei concessionari/consegnatari delle aree demaniali portuali, l’installazione ed il mantenimento della segnaletica, ai sensi delle presenti norme e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nei titoli concessori/consegna.

Articolo 10 – Disposizioni finali

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio è manlevato da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e/o pedonale all’interno dell’area portuale, a persone, cose e veicoli.

L’Autorità Marittima non è inoltre responsabile per eventuali danni a persone, cose e/o veicoli in genere, derivanti da carenze infrastrutturali esistenti e/o che possano verificarsi all’interno del Porto di Anzio, nonché di ogni evento dannoso che dovesse verificarsi in conseguenza dell’inosservanza delle norme del presente regolamento.

Tutti i permessi di accesso all’area portuale, rilasciati ai sensi della precedente ordinanza n. 55/09, sono da intendersi **scaduti** dalle **ore 24.00** del 30^{esimo} giorno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento.

Entro tale termine, gli utenti già in possesso del permesso di accesso al porto di Anzio, ove ne sussistano ancora le condizioni che ne hanno motivato il rilascio, potranno richiedere la convalida del precedente permesso, secondo quanto previsto all’art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 11 – Approvazione stampati

Sono approvati i nuovi allegati 1-2-3-4, in sostituzione dei precedenti A-B-C.

Anzio, 3.3.2014

(*) IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Luigi VINCENTI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Applicare
n. 1 marca da
bollo € 16,00



Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO
(ai sensi dell'Ordinanza n. 15/2014 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ (____) Il
____/____/____ residente in _____ (____) alla via _____ n°____
professione _____ proprietario ovvero
(specificare) _____ dell'autovettura / autocarro (barrare voce che non interessa):

1) targa _____ modello _____
2) targa _____ modello _____

recapito telefonico ufficio/abitazione _____ cell. _____

CHIEDE

il rilascio del permesso di accesso in porto, per l'anno _____, previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 15/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, a carattere permanente/temporalmente limitato dalle ore _____ alle ore _____ nei giorni _____ (barrare la voce che non interessa) per l'accesso al porto di Anzio, poiché (indicare la motivazione per la quale viene richiesto l'accesso):

All'uopo allega:

- copia del documento di identificazione del richiedente (per tutti) e/o del libretto matricolare o foglio di ricognizione (per il personale imbarcato su unità da pesca);
- copia del libretto di circolazione e del contrassegno di assicurazione in corso di validità (per tutti);
- copia autorizzazione sanitaria/D.I.A./S.C.I.A. (solo per i mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici);
- copia del contratto di locazione (per gli affittuari degli immobili siti in ambito portuale);
- copia del contratto di acquisto (per i proprietari non residenti degli immobili siti nella "Zona A" dell'ambito portuale);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione – vedi allegato 4 (per i proprietari residenti degli immobili siti nella dell'ambito portuale e/o per i possessori dei permessi di accesso decaduti);
- dichiarazione del datore di lavoro (per i dipendenti delle coop.ve di pesca/impresе/agenzie/esercizi pubblici site nella "Zona A" dell'ambito portuale);
- dichiarazione del proprietario per l'utilizzo del mezzo da parte del richiedente, completa di documento d'identità del proprietario del veicolo (per i non intestatari diretti dell'autovettura/automezzo).

Anzio _____

IL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza del "REGOLAMENTO DEL PORTO DI ANZIO", approvato con Ordinanza n° 130/2006 e ss.mm.ii. e del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E CIRCOLAZIONE NEL PORTO DI ANZIO", approvato con Ordinanza n° _____/14, in particolare:

- 1) che il permesso sarà utilizzato solo ed esclusivamente per i veicoli di proprietà/in uso diretto al sottoscritto. Sarà responsabilità del sottoscritto far accedere un solo autoveicolo con detto permesso e sarà altresì cura del conducente dell'autoveicolo, una volta entrato in area portuale, esporre il permesso in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo pena la sanzione amministrativa all'uopo prevista;
- 2) che l'alterazione e/o la falsificazione ovvero l'uso difforme del permesso saranno perseguiti nei termini di legge;
- 3) dell'obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore ai 30 km/h;
- 4) di essere a conoscenza che il porto è area di lavoro e chi vi accede lo fa a suo rischio e pericolo e pertanto di manlevare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno causato dall'uso del proprio mezzo, sia allo stesso che alle persone trasportate nonché a cose e/o terzi in generale.

IL RICHIEDENTE

2190111010518	F	2190111010518
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO	A	 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO
di	C	di
N.	-	N.
PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO	S	PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO
Anno	I	Anno
al <small>(Cognome e nome)</small>	M	al <small>(Cognome e nome)</small>
TARGA	I	TARGA
Qualifica	L	Qualifica
Validità: dal al	E	Validità: dal al
per delega del Comandante del Porto		per delega del Comandante del Porto
<small>Roma 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ODA N. 4600078101</small>		

	21910C11C1010518	F	21910C11C1010518	
				
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
	CAPITANERIA DI PORTO		CAPITANERIA DI PORTO	
	di		di	
	N.		N.	
	PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO		PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO	
	Anno		Anno	
	al		al	
	<small>(Cognome e nome)</small>		<small>(Cognome e nome)</small>	
	TARGA		TARGA	
	Qualifica		Qualifica	
	Validità: dal		Validità: dal	
	al		al	
	per delega del Comandante del Porto		per delega del Comandante del Porto	
	<small>Roma 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ODA N. 460007810</small>			

ALLE
LIMITATO DALLE

ALLE
LIMITATO DALLE

F
A
C
S
I
M
I
L
E

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/_____ c.f. _____

nato a _____ (____) il ___/___/___,

residente a _____ (____) in _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

Sotto la propria personale responsabilità

Anzio, _____

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

STRALCIO PLANIMETRICO AMBITO PORTUALE

